

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **272/1987** (ECLI:IT:COST:1987:272)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **02/07/1987**; Decisione del **03/07/1987**

Deposito del **16/07/1987**; Pubblicazione in G. U. **26/08/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4427 4428**

Atti decisi:

N. 272

## SENTENZA 3-16 LUGLIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giovanni CONSO; prof. Ettore GALLO; dott. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO; prof. Renato DELL'ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Francesco Paolo CASAVOLA; prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.A.C.E e D'Aloe Giovanni iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11/ 1 ss dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.A.C.E., di D'Aloe Giovanni e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (pervenuta alla Corte il 23 gennaio 1987; comunicata il 24 novembre e notificata il 9 dicembre 1986; pubblicata nella G.U. n.11/1 ss. dell'11 marzo 1987 e iscritta al n. 20 reg. ord. 1987) nel giudizio di opposizione, spiegato dalla SACE - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione - avverso il decreto 16 febbraio 1985 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., le aveva ingiunto di pagare all'avv. Giovanni D'Aloe la somma di lire 16.048.000 più IVA e IAM con gli interessi dalla domanda e le spese della procedura d'ingiunzione, il Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 ("Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le spese relative al giudizio stesso può chiedere il pagamento di quanto gli è dovuto anche alla parte avversaria, in quanto la norma denunciata introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, nei rapporti tra difensori e parti e tra le parti.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) per la SACE, giusta procura speciale per not. Fiduccia di Roma, reg. 5631 del 20 marzo 1987, gli avv.ti Walter e Marco Prosperetti che, con atto depositato il 28 marzo 1987, hanno argomentato e concluso per la fondatezza della proposta questione, b) l'avv. Giovanni D'Aloe che con atto depositato il 28 marzo 1987, integrato con memoria 8 giugno 1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità per irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione. Sono intervenuti c) il Presidente del Consiglio dei ministri per il quale l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 marzo 1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della questione, e d) gli avv.ti Filippo Lubrano, Salvatore Orestano e Mario Sanino giusta delega in calce all'atto depositato il 31 marzo 1987, con il quale l'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma ha argomentato e concluso per l'infondatezza delle questioni.

2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione sull'incidente.

*Considerato in diritto*

3. - L'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma va dichiarato inammissibile perché l'Ordine non era intervenuto nel giudizio di merito, mentre l'intervento può essere spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità costituzionale (artt. 25 co. 3 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) (nello stesso senso C. cost. n. 230 del 1987).

4. - La questione è da giudicarsi infondata per le ragioni addotte nella C. cost. n.132 del 1974 dalla quale i motivi svolti dal giudice a quo non persuadono questa Corte a deflettere.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*